



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione VIII

Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 04 novembre 2010, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei Dott.ri Antonio Leggio e Andrea Annesi della Div. VIII - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - si è tenuta una riunione tra:

- SHARED SERVICE CENTER SRL rappresentata dai dott.ri Giampiero Mucci e Massimo Isotti, con l'assistenza dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma in persona dei dott.ri Ubaldo Marvardi e Laura Di Raimondo.

E

- SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali rispettivamente in persona dei Sigg.ri Gianfranco Valente, Giancarlo Mauro e Roberto Di Francesco.

PREMESSO CHE:

- Nel mese di giugno 2010 si sono svolti, tra Shared Service Center e le OO.SS. stipulanti, incontri per l'illustrazione del Piano Industriale 2010-2012;
- in tale occasione, Shared Service Center ha indicato le condizioni di eccedenza nei livelli occupazionali derivanti:
 - dal consistente calo dei volumi di ordinativi e di fatturato conseguente agli effetti della negativa congiuntura economica globale nel mercato dei servizi IT ed, in tale ambito, più specificatamente nel comparto dell'Informatica di Telecomunicazioni, già di per sé interessato da un forte calo dei prezzi di prodotto, dalla saturazione della domanda di servizi tradizionali e da un rallentamento della richiesta di nuovi servizi;
 - dalla ricerca di efficienza da parte dei competitors del comparto dell'informatica di IT per fronteggiare l'andamento fortemente involutivo del mercato;
 - dalla necessità, pertanto, per Shared Service Center di porre in essere un articolato processo di ristrutturazione, che possa consentire alla Società stessa di fornire al Gruppo Telecom Italia servizi end to end di Information Technology progressivamente allineati, in termini di qualità e di costi, rispetto ai best performer del mercato di riferimento;
 - dalla necessità, più in particolare, di apportare le opportune azioni di miglioramento in relazione a: industrializzazione dei processi produttivi secondo modelli di riferimento e standard internazionali; estensione dei sistemi di automazione a supporto dei processi produttivi; interventi di potenziamento dei sistemi infrastrutturali, di esercizio e di management per incrementare l'efficacia e l'efficienza lungo la catena del ciclo di vita del software; razionalizzazione e semplificazione delle architetture informatiche e di infrastrutture;

- a partire dal 14 luglio 2010 le Parti si sono incontrate presso le sedi istituzionali, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico, per ricercare ogni possibile soluzione volta a ridurre l'impatto sociale derivante dalla riduzione di personale scaturente dal Piano Industriale sopra citato;
- in data 4 agosto 2010, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è pervenuti ad una intesa in cui, nel confermare la strategicità delle attività informatiche e del relativo patrimonio professionale presente in Shared Service Center, che hanno determinato l'interruzione della procedura di vendita della Società a suo tempo attivata, è stato convenuto di affrontare l'eccedenza di personale, attraverso l'attivazione dei Contratti di Solidarietà di tipo "Difensivo" per la gestione di 388 unità lavorative dichiarate in esubero;
- Shared Service Center applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 23 ottobre 2009, nonché quanto definito dalla contrattazione aziendale nell'Accordo del 17 marzo 2009 e del 29 ottobre 2010;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Al fine di contrastare le eccedenze come sopra individuate, le Parti, in relazione a quanto previsto nell'accordo del 04 agosto u.s., concordano sulla gestione di n. 388 lavoratori in esubero, mediante l'attivazione, in alternativa, del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009 e al Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009.

1. Ambito di applicazione

- L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà le strutture aziendali indicate nel verbale di accordo del 29 ottobre u.s., siglato presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, che si intende richiamato.
- Nell'ambito delle strutture individuate sarà interessato all'applicazione dei contratti di solidarietà tutto il personale, inclusi i lavoratori con orario a tempo parziale in quanto la sussistenza del rapporto part-time nei diversi ambiti organizzativi ha carattere strutturale.
- L'elenco nominativo del personale in solidarietà - pari, complessivamente, a 2.343 unità è riportato, suddiviso per struttura e sede, nell'allegato al presente verbale che costituisce parte integrante dell'accordo.

2. Decorrenza e durata

- Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 15 novembre 2010 con validità sino al 14 novembre 2012.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro

- In relazione alle percentuali di contrazione dell'orario di lavoro e all'articolazione delle stesse nell'ambito delle strutture interessate, le Parti confermano quanto già convenuto nel verbale di accordo del 29 ottobre u.s., siglato presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, che si intende richiamato.

4. Deroche all'orario concordato

- E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di applicare una minore riduzione di orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro . In tal caso, l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Le Parti, altresì, concordano che, durante la vigenza del presente accordo, non saranno richieste per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

5. Istituti legali e contrattuali

- L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il TFR, per il quale valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge n. 297/1982 ed al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e le disposizioni successive ed integrative.

L'Azienda precisa che anticiperà ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le Parti confermano quanto già convenuto nel verbale di accordo del 29 ottobre u.s., siglato presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, in ordine alla previsione di verifiche sull'andamento applicativo del presente verbale.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione dei Contratti di solidarietà di tipo difensivo di cui di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009 e al Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009. Letto, confermato, sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

p. SHARED SERVICE CENTER SRL

p. OO.SS.

p. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA